

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTAGNANI MARELLI, ROASIO, PESSI, BERTOLI,
MAMMUCARI, GRAMEGNA, CARUSO, SCOTTI e GOMBI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1959

Verifica quadriennale dei misuratori di gas

ONOREVOLI SENATORI. — La onestà e la uniformità della misurazione delle cose deve essere garantita dallo Stato, il quale, nel nostro Paese ha fatto fronte a questo suo dovere, con una serie di provvedimenti fra cui fondamentale è il testo unico 23 agosto 1890, n. 7088.

Questo testo ed anche i provvedimenti che lo hanno seguito, e che hanno carattere fiscale e tecnico, presentano molteplici lacune, rilevate più volte e da più parti, tanto che di recente, nell'altro ramo del nostro Parlamento, un gruppo di deputati ha ritenuto necessario presentare una proposta di legge per la « Istituzione dell'Ente nazionale servizio misurazioni » onde rendere efficiente e moderno il servizio stesso.

Pur consentendo senza riserve con tale iniziativa riteniamo che fra le molte lacune lamentate, una deve essere eliminata subito, con tutta urgenza: quella che riguarda i misuratori di gas.

Questi apparecchi in base all'articolo 23 del testo unico 23 agosto 1890 sono soggetti ad una verifica quando sono costruiti o riparati ed in base all'articolo 87 del regolamento metrico 31 gennaio 1909, n. 242,

possono essere verificati a richiesta dell'impresa del gas o del consumatore.

È indubbio che ne è necessaria, invece, la verifica periodica. Infatti qualsiasi strumento di misura per quanto costruito a regola d'arte e con materiale eccellente e benchè conservato con la massima cura è soggetto ad alterazioni da usura per molteplici cause, tanto è vero che, le bilance e tutta una serie di altri strumenti vengono sottoposti a controlli periodici. Appare quindi illogico che sia esonerato dalla revisione periodica obbligatoria il misuratore di gas che, oltre alla normale usura del tempo, per la particolare aggressività dei sottoprodotti contenuti nel fluido misurato è, più di ogni altro strumento, soggetto a deperire, nonostante gli accorgimenti usati nella costruzione.

A riprova di questo assunto, stanno, fra l'altro, recentissimi accadimenti che hanno posto in agitazione intere cittadinanze, fra cui in primo luogo quella di Milano. Gli utenti di quella città si sono resi conto che le alterazioni dei misuratori di gas, alcuni dei quali installati da molti decenni, li sottoponevano ad un iniquo aggravio di spesa,

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in quanto in molti misuratori è largamente scavalcata la tolleranza dell'uno per cento fra il volume indicato e il volume di gas effettivamente erogato (articolo 39 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226).

Da tale realtà, fonte di indebito arricchimento per la società erogatrice, è sorta, come si è detto, una forte ed organizzata agitazione; si sono costituiti comitati di difesa degli utenti e cause penali e civili sono state promosse contro la Edison, concessionaria del servizio.

Tale agitazione, che va estendendosi in altre città, è la riprova che è indispensabile

provvedere nel senso da noi indicato e costituisce, fra l'altro, un provvido e democratico stimolo per il legislatore.

La domandata revisione periodica darebbe sicurezza all'utente ed all'ente erogatore, eliminando ogni contestazione, senza contare che sarebbe assai ridotto il pericolo delle fughe di gas dal contatore avariato, fughe che, anche se piccole sono sempre pericolose e talvolta perfino letali.

La validità di queste considerazioni ci dà la certezza del benevolo consenso del Senato per la nostra proposta, ci dà la certezza, cioè, che una pregiudizievole lacuna della legislazione sui pesi e sulle misure sarà presto colmata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è modificato come segue:

all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma: « Anche i misuratori di gas sono soggetti a due verificazioni: la prima e la quadriennale »;

al terzo comma dell'articolo 17, dopo la parola « biennale » sono aggiunte le parole « e quadriennale »;

al primo comma dell'articolo 23 le parole « la verifica » sono sostituite con le parole « la prima verifica ».

Art. 2.

Il Governo è delegato a modificare in conformità alla presente legge il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.